



Ministero dell'Istruzione
IST. D'ISTRUZIONE SUPERIORE "CATERINA CANIANA"

Via Polaresco 19 – 24129 Bergamo - Tel. 035 250547 – <http://www.istitutocaniana.edu.it>
email: bgis029001@istruzione.it bgis029001@pec.istruzione.it



REGOLAMENTO DELLA MOBILITÀ STUDENTESCA
PERIODI DI STUDIO ALL'ESTERO

Delibera n. 6 del Collegio docenti – 2/09/2022

Delibera n. 93 Consiglio d'Istituto – 10/11/2022

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "C. CANIANA"-BERGAMO
Prot. 0008540 del 11/11/2022
IV (Uscita)

Il Ministero della Pubblica Istruzione riconosce il periodo di studi all'estero sulla base di precise normative:

Nota MIUR prot. n. 843 del 10 aprile 2013 (Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale individuale) che invita le scuole a: “[...] Un corretto piano di apprendimento progettato dal Consiglio di classe [...] deve essere basato sulla centralità dell'alunno e quindi tenere presente lo sviluppo di conoscenze disciplinari, ma anche e soprattutto lo sviluppo di nuove competenze, capacità trasversali e nuovi atteggiamenti”. [...] “Il Consiglio di classe ha la responsabilità di riconoscere e valutare le competenze acquisite durante l'esperienza all' estero considerandola nella sua globalità e valorizzandone i punti di forza.” [...] “Nell'ottica di una programmazione e valutazione per competenze, l'attenzione non sarà focalizzata esclusivamente sui contenuti non svolti nella scuola all'estero, quanto sulla valorizzazione delle competenze acquisite, sul pensiero critico e creativo, sulla capacità di autovalutazione e responsabilizzazione”. [...] “Considerato il significativo valore educativo delle esperienze compiute all'estero, che ovviamente non vanno computate come periodi di assenza dalla frequenza scolastica, le istituzioni scolastiche sono invitate a facilitare tali esperienze.”

Nota MIUR prot. n. 2787 del 20 aprile 2011 (Titoli di studio conseguiti all'estero), Titolo V che richiama la C.M. 181/97 e precisa quanto segue: “[...] considerato il significativo valore educativo delle esperienze di studio compiute all'estero e l'arricchimento culturale della personalità dello studente che ne deriva, si invitano le istituzioni scolastiche a facilitare per quanto possibile, nel rispetto della normativa del settore, tale tipologia educativa”.

D.P.R. n.275 del 1999 (Regolamento dell'Autonomia scolastica), art. 14 che stabilisce: “[...] le istituzioni scolastiche provvedono a tutti gli adempimenti relativi alla carriera scolastica degli alunni e disciplinano, nel rispetto della legislazione vigente, le iscrizioni, le frequenze, le certificazioni, la documentazione, la valutazione, il riconoscimento degli studi compiuti in Italia e all'estero ai fini della prosecuzione degli studi medesimi, la valutazione dei crediti”.

Decreto Legislativo n.297 del 1994 (Testo Unico), art.192, comma 3 che prevede: “[...] la valutazione da parte del Consiglio di Classe che decide l'ammissione diretta oppure subordinata a esperimenti e prove solo su materie non studiate all'estero”.

Art. 1 – Principi generali

Le esperienze di studio e formazione all'estero degli studenti sono parte integrante dei percorsi di formazione e istruzione.

Considerato il significativo valore educativo delle esperienze di studio compiute all'estero e l'arricchimento culturale della personalità dello studente che ne deriva, l'Istituto si impegna a facilitare per quanto possibile, nel rispetto della normativa del settore, tale tipologia educativa. L'Istituto promuove, in generale, occasioni di incontro e di scambio culturale tra giovani studenti di diversa nazionalità. Nel PTOF vengono definite le modalità di sostegno, valorizzazione e capitalizzazione di tali esperienze per tutta la comunità scolastica.

Art. 2 – Patto formativo – Learning Agreement

Il Consiglio di classe, di norma entro il termine dell'interperiodo della seconda parte dell'anno scolastico, elabora una propria valutazione circa la proficuità, per gli studenti che ne hanno fatto richiesta, di frequentare con profitto durante l'anno di studio successivo una scuola estera. Tale parere ha valore formativo e orientativo (non vincolante), con riferimento alla preparazione globale dell'alunno che, in presenza di carenze in una o più materie, si potrebbe trovare in una situazione di oggettiva difficoltà al rientro dall'esperienza. Di questa eventualità deve essere informata la famiglia, che valuterà l'opportunità o meno di far partire comunque il proprio figlio.

Di norma è esclusa la partecipazione a esperienze formative all'estero nell'ultimo anno del corso di studi. In caso contrario il Consiglio di classe non può garantire l'ammissione dello studente alla sessione finale di esame.

L'esperienza di studio all'estero prevede la formulazione di un Contratto Formativo (Learning Agreement) tra scuola, studente e famiglia. Tale Contratto costituisce la premessa alla riammissione dello studente alla classe successiva al rientro dal soggiorno all'estero.

Lo studente si impegna a tener informata la scuola delle attività e discipline studiate nella scuola all'estero e dei risultati conseguiti. La scuola si impegna a sua volta a fornire ogni informazione utile per un buon reinserimento, da preparare anche durante il soggiorno all'estero.

Il Consiglio di classe dello studente che programma un periodo di studio all'estero identifica i contenuti essenziali necessari per svolgere serenamente l'anno successivo al rientro, al fine di permettergli di vivere l'esperienza di piena integrazione nella scuola e nel contesto esteri.

In caso di sospensione di giudizio, vengono definite procedure idonee per programmare lo scrutinio finale prima della partenza per il soggiorno di studio all'estero.

Art. 3 – Docente tutor

Di norma alla stipula del Contratto Formativo, il Consiglio di classe individua un docente come tutor dello studente in mobilità. Il docente tutor mantiene i contatti con l'alunno e agisce al fine di valorizzarne l'esperienza e di facilitarne il reinserimento nella classe.

Art. 4 – Valutazione dello studente al termine dell'esperienza

Il Consiglio di classe si impegna a pianificare le modalità di reinserimento degli studenti che hanno svolto periodi di studio all'estero, secondo le linee del presente Regolamento.

Al termine del soggiorno all'estero lo studente dovrà presentare al Consiglio di classe i seguenti documenti:

- programmi di studio effettivamente svolti;
- una legenda o delle spiegazioni scritte relative al sistema di valutazione usato all'estero;
- una copia dei documenti di valutazione rilasciati dall'Istituto all'estero;
- ogni altra eventuale documentazione, utile per valorizzare l'esperienza vissuta, le competenze e capacità maturate.

L'alunno viene valutato anche valorizzando le nuove competenze e capacità sviluppate all'estero con apprendimenti formali, non formali ed informali.

Il Consiglio di classe formula una valutazione globale che prenda in considerazione la documentazione rilasciata dall'Istituto estero e l'accertamento delle competenze acquisite rispetto alle attese esplicitate nel Learning Agreement stilato prima della partenza.

È esclusa la necessità di ottenere dichiarazioni consolari o certificati di equipollenza, a meno che non si tratti di titoli di studio ottenuti dall'alunno all'estero.

Art. 5 – Riallineamento e attribuzione del credito scolastico

Il Consiglio di classe dello studente che ha seguito un anno di studi all'estero prende visione, di norma in occasione dei Consigli di Classe di fine agosto, della documentazione rilasciata dalla scuola frequentata. Sulla base del percorso di studi e dei programmi svolti nelle singole materie, il Consiglio di classe pianifica, al fine di favorire il reinserimento dello studente nella classe di appartenenza, gli interventi ritenuti opportuni e li comunica alla famiglia.

Di norma entro la fine del primo periodo dell'anno scolastico successivo si svolge l'accertamento previsto dalla normativa sulle discipline non comprese nel piano di studi svolto presso la scuola estera, con richiesta di riallineamento esclusivamente per ciò che concerne **i contenuti essenziali** delle stesse discipline che l'allievo non ha potuto apprendere all'estero.

L'accertamento consiste in colloqui e/o in prove scritte per le discipline che le prevedono da calendarizzare in piena autonomia dai singoli docenti del Consiglio di classe.

Il Consiglio di Classe procede quindi all'attribuzione del credito scolastico, formulando una valutazione globale che integra i risultati delle prove di accertamento e le valutazioni espresse dalla scuola estera sulle materie comuni ai due ordinamenti, al fine di determinare la banda di oscillazione in cui si inserisce la media dei risultati,

secondo la normativa vigente.

Qualora l'accertamento rilevi carenze in alcune discipline, il Consiglio di classe programma opportuni percorsi di sostegno e recupero da attivare nel corso dell'anno scolastico, di norma entro il termine dell'interperiodo della seconda parte dell'anno scolastico, e integra il punteggio di credito solo dopo il superamento delle carenze riscontrate.

Art. 6 – Alternanza scuola lavoro

In riferimento all'Alternanza scuola lavoro, al termine dell'esperienza all'estero è compito del Consiglio di classe valutare il percorso formativo partendo da un esame della documentazione rilasciata dall'Istituto estero frequentato e presentata dallo studente per formulare una valutazione delle competenze acquisite rispetto a quelle attese. Il Consiglio di classe ha, quindi, la responsabilità ultima di riconoscere e valutare tali competenze, evidenziandone i punti di forza, al fine del riconoscimento dell'equivalenza, anche quantitativa, con le esperienze di alternanza concluse dagli studenti della classe in cui verrà reinserito lo studente al suo rientro.

Il Consiglio di classe terrà in considerazione quanto previsto dalla normativa di riferimento: il Consiglio Europeo, con la [Raccomandazione del 22 maggio 2018](#), ha riassunto in un'unica matrice le competenze trasversali, fornendo quindi un **quadro completo e strutturato in base agli elementi di competenza specifici**.

Il quadro è organizzato secondo quattro aree semantiche e, per ogni area, a mero titolo esemplificativo, vengono indicate le competenze trasversali di PCTO a cui può corrispondere l'attribuzione di un monte ore fortettario relativo all'esperienza di mobilità internazionale:

1. La **competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare**, in sintesi, si riferisce alla capacità di gestire il proprio apprendimento, di condurre una vita sana dal punto di vista fisico e mentale, per creare le condizioni adatte a lavorare bene in gruppo, agire in situazioni di complessità e gestire le dinamiche interpersonali in un'ottica inclusiva e costruttiva (per la mobilità internazionale: competenza relazionale e comunicativa, cioè di tutte quelle **competenze personali e sociali correlate in particolare alle soft skills**, ovvero le competenze trasversali e trasferibili attraverso la dimensione operativa del fare);
2. La **competenza in materia di cittadinanza**, ovvero quelle capacità che consentono di partecipare alla vita civica grazie a una comprensione delle diverse strutture e regole che articolano la società, con una particolare attenzione verso il tema della sostenibilità (per la mobilità internazionale: competenza di cittadinanza, in riferimento all'acquisizione del **valore necessario di cittadinanza globale**);
3. La **competenza imprenditoriale** consiste nella capacità di pensare, gestire e sviluppare progetti che apportano valore sociale, culturale o economico e che rappresentano quindi un'opportunità per il benessere della società (per la mobilità internazionale: qualsiasi **attività di volontariato/ esperienza lavorativa/ stage** che preveda il contatto con il pubblico);

4. La **competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale**, infine, implica la comprensione e il rispetto di idee e significati espressi e comunicati in maniera differente da contesti sociali diversi, attraverso varie forme culturali, creative e artistiche. Questo implica una comprensione del proprio ruolo all'interno della società e un impegno ad esprimere il senso della propria funzione (per la mobilità internazionale: competenza trasversale essenziale all'esperienza di mobilità studentesca connessa alla consapevolezza di sé e della propria appartenenza culturale a cui il confronto con il diverso da noi necessariamente sollecita e che implica la comprensione e il rispetto di idee e significati espressi e comunicati in maniera differente da contesti sociali diversi).

Art. 7 – Studenti stranieri che decidono di studiare in Italia

Subordinatamente al requisito dell'età, che non può essere inferiore a quella di chi abbia seguito normalmente gli studi scuole statali del territorio nazionale, L'Istituto può consentire l'iscrizione di giovani provenienti dall'estero per i quali si possa accertare, tenuto conto dei titoli di studio posseduti aventi riconoscimento legale, il possesso di una preparazione idonea a seguire gli studi nella classe cui aspirano.

Tenuto conto che lo studente proveniente da sistemi scolastici esteri ha vissuto modalità educative, di apprendimento e di valutazione diverse da quelle delle scuole italiane, egli va guidato ad inserirsi nel contesto italiano, sia scolastico che socio-culturale.